

Valutazione sull'applicazione dell'art. 272-bis del D.Lgs. 152/2006, approvate con Decreto direttoriale del MASE n. 309 del 28/06/2023 – Valutazione sull'impatto odorigeno connesso all'attività della Laviosa SpA.**Premessa**

L'attività oggetto di Valutazione di Impatto Ambientale, è autorizzata con provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale (Determinazione della Provincia di Sud Sardegna n° 141 del 21/05/2018).

Nel Quadro Prescrittivo Integrativo, allegato alla Determinazione Autorizzativa, per ciò che concerne l'eventuale dispersione di odori, si prevede:

"Stoccaggio e miscelazione (R13/R12 all. C al D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii)"

<8. Durante le operazioni di stoccaggio/miscelazione deve essere evitata la commistione dei rifiuti tra loro incompatibili in relazione allo stato fisico ed alla loro natura chimica; in particolare deve essere evitato il contatto tra sostanze che possono dar luogo a sviluppo di esalazioni gassose, anche odorigene, ad esplosioni, deflagrazioni o reazioni fortemente esotermiche.>

<11. Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol.>

Attività che determinano la necessità di valutazione dell'impatto odorigeno

Le attività che necessitano di valutazione sono, generalmente, quelle che producono:

- Composti solforati (tioli, tioeteri, ecc.)
- Composti azotati (ammine, indoli, ecc.)
- Composti ossigenati (alcoli, aldeidi, acidi, ecc.)

La Direzione Generale Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con Decreto direttoriale di approvazione degli indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del d.Lgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività elaborato dal "Coordinamento Emissioni", nell'allegato "Indirizzi emissioni odorigene", ha indicato le attività da sottoporre a valutazione (fermo restando che è titolarità delle Autorità regionali individuare, attraverso circolari, delibere, etc., le attività generali che necessitano della valutazione di impatto odorigeno in sede autorizzativa) che di seguito si riportano in estratto:

Tabella 1. Impianti e attività aventi un potenziale impatto odorigeno

Produzione di conglomerati bituminosi e/o di bitumi e/o bitumi modificati
Produzione di concimi, fertilizzanti, prodotti fitosanitari in cui sono impiegate sostanze aventi potenziale impatto odorigeno
Impianti di produzione, su scala industriale, di prodotti chimici organici o inorganici di base
Produzione di piastrelle ceramiche con applicazione di tecniche di stampa digitale
Lavorazione materie plastiche
Fonderie e produzione di anime per fonderia
Impianti di produzione di biogas o biometano da biomasse e/o reflui zootecnici o da rifiuti
Produzione di pitture e vernici
Impianti e attività ricadenti nel campo di applicazione dell'articolo 275 del Dlgs 152/2006 con consumo annuo di solvente non inferiore a 10 t.
Allevamenti zootecnici con soglie superiori a quelle previste per le autorizzazioni generali alle emissioni o soggetti ad AIA
Allevamenti larve di mosca carnaria o simili
Lavorazione di scarti di macellazione, di sottoprodotti di origine animale o di prodotti ittici (come produzione di farine proteiche, estrazione di grassi, essiccazione, disidratazione, idrolizzazione, macinazione, ecc.)
Lavorazione scarti di prodotti vegetali (ad esempio vinacce, ecc.)

Linee di trattamento fanghi che operano nell'ambito di impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti
Essiccazione pollina e/o letame e/o fanghi di depurazione
Tipologie di impianti di trattamento rifiuti individuate dall'autorità regionale in relazione alla capacità di produrre emissioni odorigene
Torrefazioni di caffè ed altri prodotti tostati
Concerie
Industrie petrolifere
Industrie farmaceutiche e cosmetiche
Industrie alimentari
Sansifici
Impianti di produzione della carta
Impianti orafi
Mangimifici produzione di pet food
Impianti dell'industria geotermica

Nel caso di specie, per ciò che concerne la gestione dei rifiuti speciali pericolosi (olio esausto) utilizzati, quale combustibile, nel processo di essiccazione delle bentoniti, questa avviene nel rispetto delle prescrizioni A.I.A., senza alcuna interazione dell'olio esausto con l'atmosfera: il rifiuto (combustibile) liquido, viene scaricato da apposite cisterne a tenuta e stoccato all'interno di serbatoio metallici a tenuta. L'invio del combustibile all'essiccatore, avviene mediante tubazioni metalliche a tenuta. Il combustibile (olio esausto) non viene scaldato, pertanto, non rilascia VOC durante tutte le fasi di stoccaggi e convogliamento a coincenerimento.

Non risulta, allo stato attuale, che l'impianto rientri tra le attività potenzialmente in grado di produrre emissioni odorigene;

Non risulta nessuna segnalazione, da parte delle attività limitrofe all'impianto, di emissioni odorigene derivanti dall'attività dell'impianto oggetto di VIA ex post.

I Tecnici

Dott. Marco Manca

Ing. Flavio Bachis